



**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**Ordinanza Sindacale n° 11 del 09/02/2021**

**OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE DIRETTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 - NUOVE DISPOSIZIONI E RIPRISTINO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ E DEL COMMERCIO AMBULANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.**

**SINDACO**

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi e che si rendono necessarie misure urgenti dirette a prevenire il contagio sull'intero territorio comunale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il DPCM del 14 gennaio 2021 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico” con decorrenza dal 1 febbraio 2021, secondo cui “alla regione Sicilia... si applicano fino al 15 febbraio 2021, le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021”;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 15/07/2019 “Divieto all'esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche nelle giornate del venerdì o comunque in giorno di mercato settimanale.”;

**VISTA** l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 11 del 30 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica”;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 01/02/2021;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

## ORDINA

per i motivi esposti in premessa, **a decorrere dal giorno 12 febbraio 2021:**

- la REVOCA della precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 07/01/2021;
- il RIPRISTINO della regolare apertura DEL MERCATO DEL VENERDÌ con le misure già previste per il contenimento del contagio, ovvero:
  1. L'accesso al pubblico del mercato settimanale del venerdì sarà consentito dalle ore 08:00 e fino alle ore 12:00;
  2. L'accesso sarà contingentato e consentito esclusivamente con ingresso da via Garibaldi, lato Chiosco Bar "Movida", ed in uscita dal lato opposto;
  3. L'accesso sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina e avranno una temperatura corporea inferiore a 37,5, che sarà rilevata tramite termo scanner elettronico;
  4. L'accesso è consentito nel rispetto dei relativi protocolli di cui al DPCM del 14 gennaio 2021;
  5. Gli esercenti il commercio sull'area pubblica del mercato settimanale del venerdì potranno occupare il relativo posteggio a partire dalle ore 07:00 e dovranno liberarlo entro e non oltre le ore 13:00.

### **A decorrere dal 13 febbraio 2021:**

- il RIPRISTINO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE, per tutti i giorni della settimana, per i commercianti provenienti da altri comuni, ad eccezione del giorno del venerdì o comunque in giorno di mercato settimanale, giusta Ord. Sindacale n. 38 del 15/07/2019.

### **AVVERTE CHE**

Salvo l'applicazione dell'art. 4 c. 1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L. 35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

### **DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet [www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it) e inviando copia della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale e al Comando dell'Arma dei Carabinieri;

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

---

Castel di Iudica, 09/02/2021

Sindaco  
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.